

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI
ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI
PRIVATI**

INDICE

Art. 1 Finalità

Art. 2 Disposizioni generali

Art. 3 Divulgazione

Art. 4 Accesso

Art. 5 Rilascio copie

Art. 6 Settori d'intervento

Art. 7 Assistenza, sicurezza sociale, tutela della persona e del benessere animale

Art. 8 Attività sportive, ricreative e del tempo libero

Art. 9 Cultura e spettacolo

Art. 10 Tutela dei valori ambientali

Art. 11 Sviluppo economico, promozione del territorio e delle attività produttive

Art. 12 Soggetti ammessi e condizioni generali di concessione

Art. 13 Contributi per specifiche iniziative

Art. 14 Contributi per attività ordinaria

Art. 15 Responsabilità delle parti

Art. 16 Forma delle istanze

Art. 17 Finanziamento interventi straordinari

Art. 18 Efficacia del Regolamento

Art. 1 - FINALITA'

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia e le modalità per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3 – DIVULGAZIONE

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4 - ACCESSO

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono resi pubblici con le forme e le modalità di legge. È consentito a chiunque ne faccia motivata richiesta la visione secondo la normativa che regola l'accesso agli atti pubblici e in materia di tutela della privacy.

Art. 5 - RILASCIO COPIE

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti, associazioni ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

Art. 6 - SETTORI D'INTERVENTO

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare interventi per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni, comitati, soggetti privati e altre forme associative, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono i seguenti:

- a) Assistenza, sicurezza sociale, tutela della persona e del benessere animale;
- b) Attività sportive, ricreative e del tempo libero;
- c) Cultura e spettacolo;
- d) Tutela dei valori ambientali;
- e) Sviluppo economico, promozione del territorio e delle attività produttive.

2. Ogni istanza, sulla base della documentazione costitutiva del richiedente e/o della attività svolta, se prevalente, deve essere riconducibile, pena l'esclusione dal beneficio, ad uno dei predetti settori d'intervento.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che il Comune assume per i servizi gestiti direttamente o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti.

Art. 7 - ASSISTENZA, SICUREZZA SOCIALE,E TUTELA DELLA PERSONA E DEL BENESSERE ANIMALE

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti con disabilità;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
- h) alla tutela del benessere animale ed alla prevenzione del randagismo.

La suddetta elencazione non è da ritenersi vincolante ma esemplificativa, prevedendosi la possibilità di interventi assistenziali in essa non previsti.

Il Comune può collaborare, secondo ragioni di opportunità, con soggetti sia pubblici che privati, che perseguano finalità assistenziali sopra individuate.

2. Per le assegnazioni di cui al presente articolo è competente il Settore Servizi alla Collettività.

Art. 8 - ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico alla formazione educativa e sportiva dei giovani. Gli interventi sono previsti di preferenza a favore delle associazioni sportive iscritte al registro CONI delle società sportive dilettantistiche.

2. Il Comune interviene a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano sul territorio comunale la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative e del tempo libero.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

Art. 9 - CULTURA E SPETTACOLO

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni, comitati e altre forme di aggregazione sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- d) a favore di soggetti che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

2. Interventi finanziari possono essere effettuati a sostegno di attività culturali promosse e prodotte da cittadini ricorrendone presupposti di valore e contenuto artistico-culturale ovvero promozione della città, del suo territorio, della sua lingua e delle sue tradizioni.

Art. 10 - TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali.

**Art. 11 - SVILUPPO ECONOMICO, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE**

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitati mediante azioni rivolte in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione d'iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali enogastronomici, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva sia rilevante;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale;
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-Loce e di altri soggetti per la valorizzazione di zone ed attività di promozione del territorio, delle tradizioni e dei prodotti locali di particolare rilevanza presenti nel territorio comunale.

2. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di una sola persona fisica ovvero società commerciale ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art. 12 - SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

1. Salva diversa disposizione regolamentare, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili tecnici e/o finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta a favore:

- a) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate o meno di personalità giuridica, che abbiano sede in Coniolo ovvero che esercitino prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- c) di associazioni non riconosciute, movimenti, gruppi e comitati, tutti legalmente costituiti, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.
- d) di persone fisiche residenti o con abituale dimora nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite all' art. 9 del presente regolamento;

Ai predetti soggetti sono equiparate le delegazioni o affiliazioni locali di enti o associazioni di portata nazionale o regionale.

2. La costituzione dell'Associazione, ovvero l'affiliazione ad un'associazione nazionale o regionale, deve risultare da un atto avente data precedente, di almeno sei mesi, alla richiesta dell'intervento. E' requisito imprescindibile per l'accesso al beneficio l'assenza di scopo di lucro dell'attività o dell'iniziativa e il riconoscimento fiscale da parte degli uffici erariali competenti comprovato dalla titolarità di partita IVA ovvero codice fiscale.

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione d'interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, movimenti, gruppi, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità, italiane o straniere, colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto. Nei predetti casi l'intervento del Comune trae origine da una deliberazione della Giunta Comunale che individui le risorse e le attribuisca al PEG del settore competente.

4. Non possono accedere ai contributi economici soggetti che costituiscono articolazione politico amministrativa di partiti o movimenti politici. Allo stesso modo non accedono ai contributi comunali soggetti che perseguano finalità eversive ovvero discriminatorie.

Art. 13 - CONTRIBUTI PER SPECIFICHE INIZIATIVE

1. Gli enti pubblici e privati, le associazioni, i movimenti, i gruppi ed i comitati che abbiano i requisiti soggettivi di cui al presente regolamento possono richiedere la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale. L'istanza di concessione deve essere corredata, oltre che dalla documentazione relativa al soggetto richiedente, dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse le spese a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, se posseduto, o in mancanza, di dichiarazione del Legale Rappresentante.

2. La liquidazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente avviene con provvedimento del Funzionario competente. La Giunta Comunale, in via preventiva con propria deliberazione, esprime il parere in merito alla rispondenza dell'iniziativa per la quale si chiede il finanziamento agli interessi del Comune di Coniolo e stabilisce il budget di spesa per

l'iniziativa, tenuto conto della disponibilità effettiva sul bilancio dell'anno in corso. Detto provvedimento costituisce atto d'impulso all'avvio dell'istruttoria per l'ufficio competente.

3. Il contributo accordato viene erogato nella misura del 30% a seguito di accoglimento dell'istanza. Il restante 70% viene erogato ad iniziativa conclusa e su esibizione di apposita relazione accompagnata da bilancio consuntivo, utilizzando i modelli predisposti dall'Ente. Il saldo non viene corrisposto, per intero, qualora la sua erogazione costituisse un utile per l'istante. Per necessità di liquidità finanziaria adeguatamente motivata potrà essere disposto un acconto pari al 50% prima dell'iniziativa con successivo saldo del restante 50% alle medesime condizioni di cui al presente comma.

4. Nella rendicontazione, su modello predisposto e messo a disposizione dall'Ente, andranno specificati i documenti giustificativi delle spese e le modalità di pagamento. Non saranno ritenuti validi i documenti che non siano in regola sotto il profilo fiscale.

In via ordinaria il pagamento dovrà essere effettuato con il sistema bancario/postale. Sarà ammesso il pagamento in contanti solo per piccole spese giustificate con scontrino/ricevuta fiscale.

Per eventuali premi in denaro o spese di cui all'art.90 della Legge 289/2002 legati all'iniziativa dovrà essere allegato un elenco nominativo dei beneficiari e delle relative somme corrisposte sottoscritto dal legale Rappresentante dell'Ente, o altra documentazione ritenuta idonea.

Il Responsabile del procedimento ha facoltà di effettuare controlli anche a campione al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato e certificato.

5. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune, non possono essere comprese nelle spese le prestazioni svolte dai componenti dell'ente e da tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano volontariamente, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

6. La percezione di un contributo erogato ai sensi del presente articolo può escludere il beneficiario dal diritto a fruire del contributo ordinario relativo all'anno di riferimento.

Art. 14 – CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA

1. Gli enti pubblici e privati e gli altri soggetti di cui all'art. 12, che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione dell'attività ordinaria annuale, in occasione della prima richiesta devono produrre: atto costitutivo e statuto. Tale documentazione dovrà essere ripresentata negli anni successivi solo se modificata o su espressa richiesta del Comune. Nei termini fissati, eventualmente differiti rispetto alla presentazione dell'istanza, devono essere prodotti altresì: il bilancio consuntivo e una relazione in merito all'attività svolta o da svolgersi nell'anno di riferimento del contributo. Il contributo comunale è assegnato entro il mese di dicembre, con

riferimento alla disponibilità dei fondi comunali nell'anno solare in corso e deve essere riportato nel bilancio dell'anno di fruizione dal soggetto percettore.

2. L'istanza deve essere compilata con apposito modello predisposto dall'amministrazione e deve essere firmata dal Presidente o legale rappresentante che ne assume la responsabilità giuridica.

3. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, indicativamente nel mese di settembre di ogni anno, i termini entro i quali i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati sono perentori.

4. Con la deliberazione di cui al precedente comma sono confermate le risorse di bilancio destinate agli interventi, con incarico agli uffici di avviare la pubblicazione dell'avviso.

5. Le istanze pervenute sono assegnate all'ufficio competente per materia che ne curerà l'istruttoria e presenterà alla Giunta comunale l'esito dell'istanza per il successivo provvedimento di assegnazione da adottarsi nel mese di dicembre di ciascun anno.

6. La tempistica e le modalità previste dalla normativa in materia di procedimento amministrativo sono applicabili ove compatibili con la natura e le finalità dei provvedimenti richiesti e adottati.

7. La Giunta comunale, a seguito dell'istruttoria dell'ufficio competente, provvederà ad attribuire l'importo del contributo a ciascun istante, in base alla disponibilità dei fondi, alla relazione presentata, al numero di manifestazioni svolte in collaborazione con il Comune, riservandosi di valorizzare di volta in volta specifici aspetti dell'associazionismo.

Art. 15 – RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. L'intervento finanziario del Comune non verrà adeguato ad eventuali maggiori spese rispetto a quelle preventivate in sede di istanza.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, in nessun caso, responsabilità alcune in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, disporre la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività oggetto del presente regolamento possono avvenire attraverso l'assegnazione di contributi finanziari ed eventualmente con la concessione temporanea dell'uso agevolato di locali, spazi, impianti, strutture o attrezzature comunali, secondo i regolamenti comunali vigenti in materia di uso degli stessi. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali/impianti per l'organizzazione della manifestazione/evento.

6. Le spese di ospitalità per rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestite dall'Amministrazione comunale.

Art. 16 - FORMA DELLE ISTANZE

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici di cui al presente regolamento devono contenere l'indicazione di tutti gli elementi necessari ad individuare in capo al richiedente il possesso dei requisiti corrispondenti alle finalità e alle indicazioni stabilite. Dette attestazioni dovranno essere rese con le forme dell'autocertificazione di legge e comunque sotto la piena responsabilità giuridica del firmatario dell'istanza stessa. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli anche a campione al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato e certificato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo moduli predisposti dall'amministrazione in considerazione del presente regolamento e della normativa vigente.

Art. 17 - FINANZIAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI

1. Salva l'applicazione delle norme regolamentari in materia di contributi per eventi specifici, la Giunta Comunale può prevedere specifico capitolo di finanziamento nel bilancio comunale finalizzato a iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che abbiano carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale, a condizione che ad esse venga riconosciuto un interesse generale per la popolazione.

2. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dall'art. 13.

Art. 18 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 10 delle preleggi.

2. Salvo disposizione di natura superiore o speciale, ogni norma regolamentare precedente ed in contrasto con il presente regolamento è da ritenersi abrogata ed inefficace.